

COMUNE DI BARANZATE

PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO ICI

ARTICOLO 1 : FONTI DEL POTERE REGOLAMENTARE

La disciplina del presente Regolamento , ai fini dell'applicazione dell'ici agli immobili di cui il Comune di Baranzate è soggetto attivo, integra le norme corrispondenti del Decreto Legislativo 54/92 , in forza delle previsioni di cui agli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 446/97 .

ARTICOLO 2 : DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.

Ai fini della detrazione per abitazione principale si considera tale l'unità immobiliare in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica , salvo che egli attesti mediante autocertificazione l'impiego come dimora abituale di una diversa abitazione.

Si applica la detrazione anche :

- per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (quale età) o disabili (che tipo di disabilità) che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; la detrazione viene concessa a seguito di istanza prodotta dal contribuente su modello predisposto dal Comune (L 662/96 art 3, comma 56).
- per l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

ARTICOLO 3 : PERTINENZE.

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2,C6,C7 (cantina ,box, mansarda ecc), e facenti parte dello stesso fabbricato (n° civico) dell'abitazione principale, effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione.L'ufficio, qualora si presentino situazioni caratterizzate da un n° di pertinenze ritenute eccessive, può verificarne la sussistenza dei requisiti.

ARTICOLO 4 : USO GRATUITO

Si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e nel limite di una unità immobiliare, a seguito di istanza prodotta entro il termine di pagamento dell'acconto .L'istanza va presentata per ogni anno di imposta.

ARTICOLO 5: ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

Con apposito regolamento verrà introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, da considerarsi come il primario strumento di risoluzione dell'attività di accertamento.

ARTICOLO 6: VERSAMENTI CONGIUNTI.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di altri.Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti eseguiti dagli eredi in nome del defunto fino al perfezionamento della successione.

ARTICOLO 7: PARTICOLARI MODALITA' DI VERSAMENTO

Le somme recuperate a seguito dell'adesione del contribuente saranno direttamente versate in Tesoreria Comunale con bonifico bancario o con bollettino di conto corrente postale.

ARTICOLO 8. TERMINI DI VERSAMENTO.

Con deliberazione di giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per categorie di soggetti passivi a motivo di gravi calamità naturali o particolari condizioni di disagio economico, individuate con criteri stabiliti nella medesima deliberazione.

In caso di emissione da parte del Comune della bolletta unica, comprendente tutti i tributi e rette in capo al medesimo soggetto, potranno essere stabilite modalità diverse di pagamento, che tengano conto dei problemi dell'utenza e delle necessità di cassa del Comune.

ARTICOLO 9: COMPENSI INCENTIVANTI IL PERSONALE E POTENZIAMENTO UFFICI TRIBUTARI.

Ai sensi dell'art 3, comma 57, L 662/96, una percentuale pari al 2% del gettito ici sarà destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e come compenso incentivante il personale. Ogni anno, con apposita determinazione, il funzionario responsabile determinerà la ripartizione percentuale della spesa. Il compenso incentivante sarà legato a obiettivi misurabili, espresso in termini catastali di unità immobiliari da verificare. Sulle somme effettivamente incassate a titolo di evasione sugli anni pregressi, spetterà un compenso del 10%. Il compenso si intende al lordo di tutti gli oneri previsti.

ARTICOLO 10: AREE FABBRICABILI.

Il comune determina periodicamente e per zone omogenee, sulla base del valore venale, dei valori guida al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore.

ARTICOLO 11: DICHIARAZIONE ICI

Viene soppressa la dichiarazione ici. Viene istituita la Comunicazione Ici per le seguenti tipologie: variazioni del valore contabile per i fabbricati di cat D posseduti da imprese e privi di rendita; acquisto o perdita dell'esenzione o esclusione dall'ici. Verranno utilizzate in via surrogatoria le banche dati dell'Agenzia del Territorio, previa apposita convenzione.

ARTICOLO 12: VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Con determinazione del funzionario responsabile saranno definite le modalità di incasso del tributo, avvalendosi della facoltà data dagli articoli 52 e 59 Dleg 446/97